

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2025, n. 25-2062

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle NA, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Decreto n. 62/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Disposizioni cautelari in materia di dissesto idrogeologico nei confronti dei comuni piemontesi non ancora adeguati al PAI, per le aree a pericolosità media/moderata, già oggetto dei provvedimenti ..



Seduta N° 134

Adunanza 22 DICEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 25-2062/2025/XII

OGGETTO:

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle NA, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Decreto n. 62/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Disposizioni cautelari in materia di dissesto idrogeologico nei confronti dei comuni piemontesi non ancora adeguati al PAI, per le aree a pericolosità media/moderata, già oggetto dei provvedimenti cautelari approvati in data 25 novembre 2022.

A relazione di: Gabusi, Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo aggiornate e confluite nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 che ha approvato i "Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica";
- l'articolo 65, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, sancisce che "*Fermo il disposto del comma 4 (le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante), le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui*

rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni”.

Richiamato che la DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 ha messo a sistema le numerose disposizioni regolative in materia di uso del suolo emanate nel corso degli anni riguardanti le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici e idraulici a supporto degli strumenti urbanistici, raggruppandole in un unico testo, composto da sette Annessi ed il cui Annesso V “*Criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI*”, ha:

- definito i criteri per la redazione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI, dando mandato al Settore “Geologico” della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica di avviare la predisposizione delle carte del dissesto di tali comuni, sulla base dei criteri approvati, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici;
- stabilito che il quadro del dissesto individuato dal Settore “Geologico” debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti) in modo tale da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione (NdA) del PAI alle aree in dissesto;
- stabilito che nel periodo transitorio, fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI e all'applicazione del sopra richiamato articolo 9 delle NdA, o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale (PRG), i vincoli debbano essere immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 (LUR).

Richiamato, inoltre, che il suddetto articolo 9 bis sancisce che:

- al comma 1, “*la Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.*”;
- al comma 2, “*i provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione*”.

Premesso, inoltre, che:

- in ottemperanza a quanto disposto a suo tempo dalla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, da ultimo aggiornata e confluita nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025, in data 25 novembre 2022 sono stati applicati i provvedimenti cautelari con specifiche deliberazioni ai sensi del sopra richiamato articolo 9 bis alle aree in dissesto dei comuni di Altavilla Monferrato (DGR n. 16-6009), Carbonara Scrivia (DGR n. 22-6015), Molare (DGR n. 33-6026), Mornese (DGR n. 38-6031), Oviglio (DGR n. 41-6034), Villaromagnano (DGR n. 53-6046), Volpedo (DGR n. 54-

6047), Viale (DGR n. 52-6045), Dorzano (DGR n. 28-6021), Belvedere Langhe (DGR n. 19-6012), Garessio (DGR n. 29-6022), Niella Tanaro (DGR n. 39-6032), Robilante (DGR n. 14-6007), Sambuco (DGR n. 46-6039), Torre Mondovì (DGR n. 50-6043), Meina (DGR n. 31-6024), Pisano (DGR n. 43-6036), Baldissero Canavese (DGR n. 18-6011), San Giorio di Susa (DGR n. 47-6040) e Arola (DGR n. 17-6010) e Civiasco (DGR n. 27-6020), diventati cogenti il 22 dicembre 2022 a seguito della rispettiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, SO n. 1 e 2;

- i suddetti provvedimenti hanno, in particolare, previsto che, alle suddette aree in dissesto sono da applicare le norme di uso del suolo previste dall'articolo 9 delle NdA del PAI (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) ad eccezione degli ambiti in dissesto a pericolosità media/moderata (Fs = frane stabilizzate, Em = esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, Cn = conoidi non recentemente riattivatisi) non normate dall'articolo 9 delle NdA del PAI e la cui regolamentazione viene demandata alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- per regolamentare gli interventi edilizi nelle aree a pericolosità media/moderata, alle stesse, con l'applicazione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 9 bis, i suddetti provvedimenti hanno associato cautelativamente le norme proprie degli ambiti a pericolosità elevata definite dall'articolo 9 delle NdA del PAI;
- i suddetti provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione si sono resi necessari per prevenire fin da subito interventi di trasformazione urbanistica non congruenti con il livello di pericolosità nelle aree in dissesto note, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non venga avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Preso atto che i comuni sopra indicati non hanno ancora provveduto ad adeguare i propri strumenti urbanistici al PAI.

Preso atto, inoltre, che in data 26 agosto 2024 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato, con decreto n. 62/2024, l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI che comprende i dissesti a pericolosità molto elevata e elevata oggetto dei citati provvedimenti cautelari, ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 9 delle norme di attuazione del PAI.

Richiamato che l'articolo 9 delle NdA del PAI, tra l'altro, demanda la regolamentazione delle aree a pericolosità media/moderata alle Regioni e agli Enti Locali.

Dato atto che, quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Geologico", in data 22 dicembre 2025 perdono efficacia i sopra richiamati provvedimenti cautelari, essendo trascorsi trentasei mesi dalla loro pubblicazione sul BUR, e che, pertanto, risulta necessario prevedere di disporre che, in attuazione dell'articolo 9 delle NdA del PAI, cautelativamente, fino alla variante di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, per gli ambiti a pericolosità media/moderata di cui ai sopra elencati provvedimenti continuino a trovare applicazione le norme d'uso del suolo proprie degli

ambiti a pericolosità elevata prescritte dal medesimo articolo 9, come specificatamente articolate dai rispettivi provvedimenti.

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”,
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di prendere atto degli esiti istruttori riportati in premessa e, conseguentemente, di stabilire, cautelativamente, che, in attuazione dell’articolo 9 delle Norme Attuative del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), di cui al DPCM 24 maggio 2001:

- gli ambiti in dissesto caratterizzati da pericolosità media/moderata (Fs = Frane stabilizzate, Em = esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, Cn = conoidi non recentemente riattivatisi) oggetto dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all’articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 applicati, in data 25 novembre 2022, ai comuni di Altavilla Monferrato (DGR n. 16-6009), Carbonara Scrivia (DGR n. 22-6015), Molare (DGR n. 33-6026), Mornese (DGR n. 38-6031), Oviglio (DGR n. 41-6034), Villaromagnano (DGR n. 53-6046), Volpedo (DGR n. 54-6047), Viale (DGR n. 52-6045), Dorzano (DGR n. 28-6021), Belvedere Langhe (DGR n. 19-6012), Garessio (DGR n. 29-6022), Niella Tanaro (DGR n. 39-6032), Robilante (DGR n. 14-6007), Sambuco (DGR n. 46-6039), Torre Mondovì (DGR n. 50-6043), Meina (DGR n. 31-6024), Pisano (DGR n. 43-6036), Baldissero Canavese (DGR n. 18-6011), San Giorio di Susa (DGR n. 47-6040) e Arola (DGR n. 17-6010) e Civiasco (DGR n. 27-6020), continui ad associarsi la normativa di uso del suolo propria degli ambiti a pericolosità elevata contenuta nel medesimo articolo 9 del PAI;
- la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di frane stabilizzate (Fs) presenti nei comuni di Mornese (AL), Belvedere Langhe (CN), Garessio (CN), Robilante (CN), Sambuco (CN), Torre Mondovì (CN), Meina (NO), Pisano (NO), Baldissero Canavese (TO) e Civiasco (VC) è quella dell’articolo 9, comma 3, delle NdA del PAI;
- la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Em) presenti nei comuni di Altavilla Monferrato (AL), Carbonara Scrivia (AL), Molare (AL), Oviglio (AL), Villaromagnano (AL), Volpedo (AL), Viale (AT), Dorzano (BI), Garessio (CN), Robilante (CN), Meina (NO), Baldissero Canavese (TO), San Giorio di Susa (TO) e Arola (VB) è quella dell’articolo 9, comma 6, delle NdA del PAI;
- la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di conoidi non recentemente riattivatisi (Cn) presenti nei comuni di Garessio (CN), Niella Tanaro (CN), Sambuco (CN), Torre Mondovì (CN), Meina (NO) e Arola (VB) è quella dell’articolo 9, comma 8, delle NdA del PAI;

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari di cui al presente provvedimento hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non venga avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".